

**REGOLAMENTO (CE) N. 1681/1999 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 luglio 1999**

**che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1999/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, gli articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

(1) considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 670/95<sup>(4)</sup>, le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano integralmente in Austria a partire dalla campagna 1995/96; che tuttavia, per ragioni di chiarezza sul piano amministrativo, è opportuno assimilare l'Austria alla zona viticola B di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1676/1999 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1999/2000; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

(3) considerando che il presente regolamento si applica all'Austria e al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questi paesi e, in attesa dell'adozione di norme definitive, occorre definire, per la campagna 1999/2000 le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87;

(4) considerando che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, per la zona vitivinicola C; che, in base all'esperienza acquisita, occorre prorogare le deroghe in vigore per il «vinho verde»;

(5) considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento;

(6) considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96<sup>(7)</sup>;

(7) considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

(8) considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

(9) considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che, in tale contesto, occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, disponendo l'acquisto di tutti gli alcoli al prezzo dell'alcole greggio;

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 70 del 30.3.1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Vedi pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 202 del 14.7.1989, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU L 335 del 24.12.1996, pag. 7.

- (10) considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 194/98 <sup>(2)</sup>, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, stabilisce all'articolo 4 un titolo alcolometrico volumico naturale forfetario da prendere in considerazione in ciascuna zona di produzione per stabilire il quantitativo di alcole da consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, in attesa della delimitazione delle zone viticole in Portogallo, non è stato possibile fissare tale titolo alcolometrico naturale forfetario per tale paese ed è quindi opportuno fissarlo in via provvisoria;
- (11) considerando che l'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto;
- (12) considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 dipende dall'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione;
- (13) considerando che il regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/98 <sup>(4)</sup>, ha fissato l'elenco delle varietà di viti raccomandate e autorizzate in Portogallo; che per la valutazione della produzione di vino in Portogallo è opportuno fare riferimento a tali varietà;
- (14) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1999/2000 nella Comu-

nità. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.

#### Articolo 2

1. I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1999/2000 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- gli aiuti ai distillatori,
- gli aiuti agli elaborati di vino alcolizzato,
- i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole.

sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

2. A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, e dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo comma, l'organismo d'intervento paga il prezzo dell'alcole greggio per gli alcoli consegnati.

#### Articolo 3

Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1999/2000 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- l'aiuto ai distillatori,
- l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato,

sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV.

#### Articolo 4

Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1999/2000 dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e articolo 46, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII.

#### Articolo 5

Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto del vino consegnato, nel corso della campagna 1999/2000 ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini:

- all'aiuto al distillatore,
- al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati nell'allegato VIII:

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Portogallo è assimilato alla zona viticola C e l'Austria alla zona viticola B.

<sup>(1)</sup> GU L 277 dell'8.10.1988, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27.1.1998, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 381 del 31.12.1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 168 del 13.6.1998, pag. 24.

*Articolo 6*

Ai fini dell'applicazione delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87, l'Austria è assimilata alla zona viticola B per la campagna 1999/2000.

*Articolo 7*

1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1999/2000 alle condizioni appresso indicate:

a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol. dopo l'arricchimento.

Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola originari della regione del «vinho verde» devono avere un titolo alcolometrico minimo di 7 % vol. prima dell'arricchimento.

L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione;

b) le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino

possono essere oggetto di un'acidificazione o di una disacidificazione.

2. Le varietà di viti ammesse per la produzione di vino da tavola sono quelle figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81.

I vini originari della regione del «vinho verde» possono:

— essere commercializzati con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 8,5 %, per i vini non sottoposti ad alcun arricchimento;

— avere un tenore totale di anidride solforosa non superiore a 300 mg/l, per i «vinhos verdes» bianchi aventi un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/l.

3. Il calcolo del quantitativo di alcole che i produttori di vino da tavola portoghesi sono tenuti a consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 si effettua in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario di 9 %, da prendere in considerazione per la stima del volume di alcole contenuto nel vino prodotto, salvo per i vini prodotti nella regione delimitata del «vinho verde», per i quali il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è fissato a 8,5 %.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1999/2000

(in euro/% vol./hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	0,9902
2. Aiuti:	
a) alla distillazione	
1) alcole neutro:	
— forfettario	0,6279
— di vinacce	0,8453
— di vino e di fecce	0,4106
2) acquavite di vinacce	0,3985
3) acquavite di vino	0,2777
4) alcole greggio:	
— forfettario	0,4951
— di vinacce	0,7124
— di vino e di fecce	0,2777
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,2657
3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato <sup>(1)</sup>	
— forfettario	1,654
— alcole di vinacce	1,872
— alcole di vino e di fecce	1,437
4. Partecipazione del FEAOG per l'alcole <sup>(2)</sup>	0,4951

<sup>(1)</sup> Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2046/89].

<sup>(2)</sup> Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

## ALLEGATO II

## DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1999/2000

(in euro/% vol./hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	1,340
2. Aiuti:	
a) alla distillazione	
1) alcole neutro	0,7728
2) acquavite di vino e alcole greggio	0,6401
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,6158
3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato <sup>(1)</sup>	1,799
4. Partecipazione del FEOGA per l'alcole <sup>(2)</sup>	0,6401

<sup>(1)</sup> Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2046/89].

<sup>(2)</sup> Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

## ALLEGATO III

## DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1999/2000

(in euro/% vol./hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore:	
— tipo A I — R I e R II <sup>(1)</sup>	2,487
— tipo A II	5,385
— tipo A III	6,146
— tipo R III	3,852
2. Aiuti:	
a) alla distillazione:	
1) alcole neutro:	
— tipo A I — R I e R II	1,884
— tipo A II	4,818
— tipo A III	5,603
— tipo R III	3,272
2) acquavite di vino e alcole greggio:	
— tipo A I — R I e R II	1,751
— tipo A II	4,685
— tipo A III	5,470
— tipo R III	3,140
b) all'elaborazione di vino alcolizzato:	
— tipo A I — R I e R II	1,715
— tipo A II	4,613
— tipo A III	5,373
— tipo R III	3,079

<sup>(1)</sup> E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola.

## ALLEGATO IV

## DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1999/2000

(in euro/% vol./hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore:	
— tipo A I — R I e R II <sup>(1)</sup>	3,140
— tipo A II	6,798
— tipo A III	7,752
— tipo R III	4,854
2. Aiuti:	
a) alla distillazione:	
1) alcole neutro:	
— tipo A I — R I e R II	2,548
— tipo A II	6,255
— tipo A III	7,233
— tipo R III	4,287
2) acquavite di vino e alcole greggio:	
— tipo A I — R I e R II	2,415
— tipo A II	6,122
— tipo A III	7,100
— tipo R III	4,154
b) all'elaborazione di vino alcolizzato:	
— tipo A I — R I e R II	2,367
— tipo A II	6,025
— tipo A III	6,979
— tipo R III	4,081

<sup>(1)</sup> E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola.

## ALLEGATO V

**AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]**

CAMPAGNA 1999/2000

(in euro % vol/hl)

Importo dell'aiuto:	
a) Mosti d'uva concentrati:	
— zone viticole C III a) e C III b)	1,699
— altre, compreso il Portogallo	1,446
b) Mosti d'uva concentrati rettificati:	
— zone viticole C III a) e C III b)	2,206
— altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1° gennaio 1986 (Spagna)	2,206
— altre, compreso il Portogallo	1,953

## ALLEGATO VI

**AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]**

CAMPAGNA 1999/2000

(in euro)

Importo forfettario dell'aiuto:	
1) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 822/87	0,2379
2) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 822/87	0,3103



## ALLEGATO VII

**AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]**

CAMPAGNA 1999/2000

*(in euro)*

Importo forfettario dell'aiuto:	
a) uve (per quintale)	6,603
b) mosti d'uva (per hl)	8,257
c) mosti d'uva concentrati (per hl)	28,873
Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamento della campagna promozionale	25

## ALLEGATO VIII

**RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87**

CAMPAGNA 1999/2000

*(in euro % vol/hl)*

Zona A	Zona B	Zona C e Portogallo
0,3623	0,3019	0,1811